

Modifiche con stato al 1° gennaio 2005 concernenti i contributi e le prestazioni

Indice

	Cifra
Contributi	1-2
Prestazioni dell'AVS	3-5
Prestazioni dell'AI	6-7
Prestazioni complementari all'AVS e all'AI (PC)	8
Previdenza professionale	9
Perdita di guadagno (Maternità)	10
Informazioni	11-12

Contributi

Contributi prelevati sui salari dei lavoratori salariati

1 I contributi AVS/AI/IPG (senza AD) rimangono invariati al 10,1%. Il tasso contributivo paritetico versato all'AD continua ad ammontare al 2% per i salari fino ad un massimo annuo di 106800 franchi.

Tavola scalare dei contributi

2

Il limite superiore della tavola scalare dei contributi dei lavoratori indipendenti e di quelli salariati il cui datore di lavoro non è sottoposto all'obbligo contributivo è fissato a 51 600 franchi (finora 50 700). Il limite inferiore rimane a 8 500 franchi.

Reddito annuo di un'attività lucrativa		Tasso contributivo del reddito dell'attività lucrativa in %
di almeno Fr.	ma inferiore a Fr.	(AVS/AI/IPG)
8 500	15 900	5,116
15 900	20 100	5,237
20 100	22 200	5,359
22 200	24 300	5,481
24 300	26 400	5,603
26 400	28 500	5,725
28 500	30 600	5,967
30 600	32 700	6,211
32 700	34 800	6,455
34 800	36 900	6,699
36 900	39 000	6,942
39 000	41 100	7,186
41 100	43 200	7,551
43 200	45 300	7,917
45 300	47 400	8,283
47 400	49 500	8,647
49 500	51 600	9,013
51 600		9,500

Prestazioni dell'AVS

Età di pensionamento delle donne

3

In seguito alla 10^a revisione AVS, dal 2005 l'età di pensionamento ordinaria delle donne salirà a 64 anni. A partire da 62 anni è possibile il versamento anticipato della rendita, in cambio di una riduzione della stessa. Per le donne, fino al 2009 compreso, la riduzione sarà del 3,4% per un pensionamento anticipato di un anno e del 6,8% per un pensionamento anticipato di due anni.

Rendite

4 Le rendite sono aumentate nel modo seguente (franchi al mese):

(Per esempio scala 44)	Rendita minima / massima
Rendita di vecchiaia	1 075 / 2 150
Importo massimo delle due rendite di una coppia	3 225
Rendita per vedove e per vedovi	860 / 1 720
Rendita completa per le mogli nate nel 1941 o prima risp. per i coniugi che ricevevano in precedenza una rendita completa dell'AI	323 / 645
Rendita per orfani e per figli	430 / 860
Importo massimo se si ha diritto nel contempo a due rendite per figli oppure a una rendita per figli e a una rendita per orfani per lo stesso figlio	1 290

Assegni per grandi invalidi

5 L'assegno per grandi invalidi dell'AVS ammonta:

- in caso di grande invalidità di grado elevato a 860 franchi
- in caso di grande invalidità di grado medio a 538 franchi
- in caso di grande invalidità di grado esiguo (corrisposto solo se fa seguito a un assegno per grandi invalidi di grado esiguo dell'AI) a 215 franchi

Prestazioni dell'AI

Rendite

6 Le rendite sono aumentate nel modo seguente (franchi al mese):

	Rendita intera	$\frac{3}{4}$ di rendita	$\frac{1}{2}$ rendita	$\frac{1}{4}$ di rendita
Rendita d'invalidità*	1 075 / 2 150	807 / 1 613	538 / 1 075	269 / 538
Rendita complementiva*	323 / 645	243 / 484	162 / 323	81 / 162
Rendita per figli*	430 / 860	323 / 645	215 / 430	108 / 215

*Rendita minima / massima

Assegni per grandi invalidi

7 L'assegno per grandi invalidi dell'AI ammonta:

- | | | |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|
| | in un istituto | a casa |
| • grande invalidità di grado elevato | a 860 franchi | a 1 720 franchi |
| • grande invalidità di grado medio | a 538 franchi | a 1 075 franchi |
| • grande invalidità di grado esiguo | a 215 franchi | a 430 franchi |

Prestazioni complementari all'AVS e all'AI (PC)

Copertura del fabbisogno vitale

8 Gli importi previsti per coprire il fabbisogno vitale ammontano:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| • per le persone sole | a 17 640 franchi |
| • per le coppie | a 26 460 franchi |
| • per gli orfani | a 9 225 franchi |

Previdenza professionale

Salario soggetto alla PP obbligatoria

9 Con l'entrata in vigore della 1^a revisione LPP il 1° gennaio 2005, verrà ridotto il salario annuo decisivo al inizio dell'obbligo assicurativo. Al momento della messa in stampatura non era stato ancora deciso il montante definitivo.

Perdita di guadagno (Maternità)

10 L'indennità di maternità ed i miglioramenti per le persone che prestano servizio entrerà in vigore il 1° luglio 2005. Il Centro d'informazione AVS/AI pubblicherà nei prossimi mesi un promemoria per l'indennità di maternità ed adatterà il promemoria concernente l'indennità perdita di guadagno (IPG). Per ulteriori informazioni può essere consultato il sito Internet dell'UFAS (www.bsv.admin.ch).

Informazioni

11 Le casse di compensazione AVS, le loro agenzie e gli uffici AI forniscono le informazioni del caso. La lista di tutte le casse di compensazione AVS figura nelle ultime pagine dell'elenco telefonico.

12 Questo promemoria presenta solo una panoramica riassuntiva. Per la valutazione dei singoli casi fanno stato esclusivamente le disposizioni legali in vigore.



Publicato dal Centro d'informazione AVS/AI in collaborazione con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Edizione novembre 2004. Riproduzione parziale autorizzata a condizione di citarne la fonte.

Questo promemoria può essere richiesto alle casse di compensazione AVS, alle loro agenzie e agli uffici AI. Numero di ordinazione 1.2005/i.

È anche disponibile su Internet all'indirizzo www.avs-ai.info